

Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare

1. In generale

Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, i danni causati ai veicoli privati di parlamentari utilizzati nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare che non sono coperti dall'assicurazione privata sono presi a carico dalla Confederazione.

2. Danni coperti

Sono coperti i danni causati ai veicoli a motore dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati che si verificano in occasione della partecipazione a una seduta del Consiglio, di commissioni o di gruppo, o in altre occasioni che possono essere assimilate a una partecipazione siffatta (ispezioni, manifestazioni per le quali i deputati hanno diritto a un'indennità totale secondo la legge sulle indennità parlamentari). La copertura si estende anche ai percorsi di importanza secondaria voluti per fini «professionali» o «privati» in relazione con un viaggio «parlamentare».

Sono segnatamente esclusi dalla copertura: le pretese dei terzi lesi nei confronti del detentore del veicolo a motore utilizzato nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare (liquidate dall'assicurazione responsabilità civile privata per i veicoli a motore); i danni causati durante le corse, gli autoraduni o altre gare automobilistiche simili; i danni dovuti ad atti di guerra o di guerra civile; i danni provocati dai terremoti o dall'energia nucleare; i danni causati dall'utilizzazione del veicolo da parte di un conducente senza permesso di condurre valido, senza la

persona di accompagnamento prescritta dalla legge o sotto l'influenza dell'alcool; i danni dovuti all'usura; i danni dovuti a un cattivo funzionamento del veicolo che non sono provocati da un incidente; veicolo inutilizzabile o perdita dovuta alla diminuzione delle prestazioni e dell'idoneità del veicolo.

La Confederazione fornisce le sue prestazioni come complemento di un'eventuale assicurazione casco privata. In caso di danno interviene dunque in primo luogo l'assicurazione casco privata del deputato. I costi non coperti (perdita di bonus, franchigia, eventuali altre spese in assenza di un'assicurazione casco totale o parziale) sono presi a carico della Confederazione nei limiti della copertura. Quest'ultima corrisponde alle condizioni generali di assicurazione per veicoli a motore praticata dalla compagnia con la quale la Confederazione ha concluso un contratto di liquidazione dei danni. Tuttavia l'obbligo di versare le prestazioni non incombe a questa assicurazione, ma alla Confederazione (autoassicurazione).

Sono coperti i rischi seguenti (sempre come complemento dell'assicurazione casco privata):

collisione, furto, incendio, danni naturali, lavina, danni causati dalle faine, rottura vetri, danni al veicolo parcheggiato e vandalismo; gli effetti personali portati con sé sono generalmente coperti fino a concorrenza di 2000 franchi se viene sporta denuncia contro ignoti e se tali effetti sono stati rubati dal veicolo, tuttavia come complemento dell'assicurazione privata suppellettili domestiche e nei limiti delle condizioni generali di assicurazione per veicoli a motore menzionate.

Il deputato deve prendere a carico una parte del danno quando il costo della riparazione è aggravato in seguito a manutenzione carente, usura, danni che si sono verificati precedentemente o quando lo stato del veicolo migliora in seguito alla riparazione.

3. Franchigia e rifiuto delle prestazioni

Non è prevista alcuna franchigia. Quando il danno è provocato da una colpa grave o in modo intenzionale le prestazioni sono ridotte proporzionalmente alla colpa o rifiutate.

4. Obblighi in caso di danno

In caso di danno, il deputato è tenuto, da una parte, a informare la sua assicurazione privata e, per i danni non coperti, a informare il Centro danni (CEDA DDPS) per mezzo del formulario di dichiarazione di incidente 13.101. In assenza di un'assicurazione casco totale privata, la dichiarazione deve essere inviata immediatamente al Centro danni (CEDA DDPS) o comunque prima della riparazione. In caso di domande, tale centro è a disposizione del pubblico al numero di telefono 0800 11 33 44. Se i danni sono imputabili alla selvaggina, le persone coinvolte devono far redigere un verbale sulle circostanze dell'incidente dalla polizia, dal guardiacaccia o da un altro servizio ufficiale. Il furto, il danneggiamento doloso o i danni di parcheggio, il cui ammontare risulta a priori superiore a 1000 franchi e il cui autore è sconosciuto, devono essere annunciati alla polizia; in un caso siffatto, la riparazione può essere effettuata soltanto previa intesa con il Centro (CEDA DDPS).

5. Trattamento del danno

Il danno è trattato in primo luogo dall'assicurazione casco privata. I danni non coperti sono liquidati dal Centro danni (CEDA DDPS). In caso di controversia decide la Delegazione amministrativa.

